



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

DFP-0056573-P-09/09/2019

All'INAIL
Piazzale Giulio Pastore, 6
00144 – ROMA
direttoregenerale@postacert.inail.it

e, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato / IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 – ROMA
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef
.gov.it

Oggetto: INAIL – ipotesi di accordo integrativo relativo alle modalità di utilizzo dei fondi per la retribuzione accessoria del personale non dirigente con Contratto Ricerca appartenente ai livelli IV-VIII e I-III (Ricercatori e Tecnologi) per l'anno 2018.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 per l'accertamento congiunto - effettuato da questo Dipartimento e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP - della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.

Disciplina del trattamento economico accessorio del personale settore ricerca appartenente ai livelli IV-VIII.

Al riguardo, esaminata la documentazione prodotta, si richiede che la misura dell'*indennità collegata ad attività disagiate* sia parametrata su un importo giornaliero e non mensile, stante la natura dell'emolumento. Sul punto si richiama, altresì, quanto rappresentato dal Collegio dei Sindaci nel Verbale n.26/2019 in merito alla necessità che sia fornita adeguata assicurazione affinché l'erogazione dell'*indennità* avvenga solo in relazione allo svolgimento di attività gravose ed effettivamente disagiate. Si richiede, pertanto, la riformulazione dell'art.5 dell'ipotesi di accordo.

Per quanto concerne la corresponsione dell'*indennità informatica* si rinvia all'allegata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

Disciplina del trattamento economico accessorio del personale settore ricerca appartenente ai livelli I-III.

In ordine all'*indennità di valorizzazione professionale* disciplinata all'art.11 si rileva l'opportunità che la stessa, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti, non sia inserita nella parte dispositiva del contratto.

In merito all'attribuzione dell'*indennità per oneri specifici* si rammenta il divieto di corresponsione dei compensi in maniera generalizzata e indifferenziata in relazione al principio di effettività di cui all'articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. Al riguardo, si precisa che la suindicata indennità non può essere attribuita indiscriminatamente ai ricercatori e tecnologi, in base al solo livello di appartenenza, né essere legata allo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto ma differenziata in ragione di specifiche responsabilità e/o incarichi effettivamente svolti. Sul punto si richiede la modifica dell'art.12 nei termini indicati.

Infine, relativamente all'*indennità di direzione di strutture di particolare rilievo*, si richiede che la relativa corresponsione avvenga solo ed esclusivamente nel caso di direzioni che abbiano carattere tecnico e scientifico.

Tutto ciò premesso, si ritiene che l'ipotesi di accordo, nelle more delle modifiche richieste, non possa avere ulteriore corso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott. Valerio Talamo)

ID: 62960
ID: 62960

MEF - RGS - Prot. 207879 del 06/09/2019 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO XI

Prot. Nr. *207879/2019*
Rif. Prot. Entrata Nr. 207002 - 199221
Allegati:
Risposta a Nota del:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0056049 A-4.17.1.14
del 06/09/2019



Roma, - 5 SET. 2019

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA

OGGETTO: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) - Ipotesi di accordo integrativo per il trattamento economico accessorio del personale con contratto del comparto della Ricerca. Anno 2018

Con nota n. 55414 del 4 settembre 2019, codesto Dipartimento ha trasmesso l'ipotesi di accordo sul Fondo per il Trattamento economico accessorio sottoscritta il 18 giugno 2019, per l'anno 2018, del personale del comparto della Ricerca in servizio presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL).

La suddetta ipotesi è corredata dalle relazioni, illustrativa e tecnico - finanziaria, redatte secondo gli schemi allegati alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato e dal verbale del Collegio dei Revisori dei conti, n. 26 della seduta del 9 luglio 2019, con il quale tale organo ha verificato positivamente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Il Collegio dei Revisori ha certificato, in merito al trattamento economico accessorio del personale dell'INAIL, come da provvedimento di costituzione dei fondi di cui alla determina del Direttore Generale n. 25 del 31 maggio 2018, le seguenti disponibilità: per la dirigenza di seconda fascia, risorse pari a € 559.793,06; per i livelli I-III, risorse pari a € 786.315,97; per il livelli da IV ad VIII, risorse pari a € 5.941.527,12.

Detti importi sono stati determinati nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 189, della Legge n. 266/2005, come modificato dall'art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008 e di quelle contenute nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 (Modifiche e

integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). La predetta disposizione prevede infatti che: “(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.

In merito all'erogazione dell'indennità c.d. “informatica”, si ribadisce quanto espresso nelle note MEG-RGS n. 174399 del 7 luglio 2018 e n. 253597 del 7 dicembre 2018, con riferimento alla necessità di definire criteri selettivi per la conseguente attribuzione. Inoltre, come già sottolineato nella citata nota, si ricorda di correlare l'indennità medesima alle condizioni previste dalla contrattazione nazionale, con particolare riferimento all'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL del 7/10/1996 che prevede la “remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità”.

Premesso quanto sopra, considerato che l'ipotesi di accordo appare coerente con i vincoli dettati dalla vigente normativa contrattuale e ferme restando le valutazioni di codesto Dipartimento, si ritiene che l'ipotesi in esame possa avere ulteriore corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

